

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2216-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro del Bilancio**

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1967

Comunicata alla Presidenza il 9 giugno 1967

Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246,
recante ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori
colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione finanze e tesoro nella sua maggioranza vi raccomanda l'approvazione del disegno di legge (n. 2216) per la conversione del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, recante ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966.

Il relatore non può però non far presenti, illustrando il contenuto del decreto-legge, alcune considerazioni, rese tanto più necessarie in quanto la 8^a Commissione (Agricoltura) ha ritenuto di esprimere, ad alcune norme, parere unanimemente contrario.

Osservate nel loro contenuto oggettivo, le norme del decreto-legge si manifestano più come norme finanziarie che come veri e propri comandi giuridici. Vero è che con il provvedimento in esame si modificano alcune disposizioni del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, numero 1142, ma si tratta solo di modifiche negli stanziamenti e nella autorizzazione di spesa. Si aumentano infatti gli importi a disposizione per i contributi agli artigiani e alle loro cooperative, quelli per i sussidi ai capi famiglia rimasti, dopo le alluvioni, nella necessità di provvedere a ricostituire il piccolo patrimonio delle masserizie, del vestiario e della biancheria andata perduta, si amplificano gli stanziamenti per il concorso negli interessi sui mutui da concedere o concessi dal medio credito centrale a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali nonché a favore dei professionisti e correlativamente si riducono le autorizzazioni di spesa per opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici e per interventi nel settore dell'agricoltura.

Solo in quanto la riduzione dello stanziamento è collegata alla limitazione dell'autorizzazione di spesa si può concepire il decreto-legge come legge sostanziale e non soltanto come una semplice nota di variazione, ma è certo però che nel suo contenuto esso si avvicina ad una legge formale, onde può considerarsi certamente lecito ma un

po' ardito il ricorso alla forma del decreto-legge, soprattutto per la riduzione di stanziamenti votati in modo solenne dal Parlamento da pochissimi mesi.

Va però detto che la sospensione dei pagamenti ai sinistrati da parte delle tesorerie provinciali o quella della stipulazione dei mutui da parte degli istituti di credito collegati al Medio credito centrale avrebbe avuto conseguenze di tali gravità che il modo urgente di provvedere, per quanto difficile da inquadrare nello schema consuetudinario, ampiamente si giustifica secondo la maggioranza anche dal punto di vista politico.

Se andiamo oltre la forma non possiamo non rilevare che l'eccedenza di spesa per sussidi a commercianti e piccoli industriali ha avuto causa anche nel fatto che il Parlamento, allargando il campo di applicazione delle misure accennate, non ha avuto modo di eseguire un calcolo preciso del fabbisogno e che l'aumento del fondo per concorso nel pagamento degli interessi nei mutui per far fronte alle calamità trova giustificazione nell'allargamento voluto dal Parlamento del campo degli interventi immediati e degli aiuti alle imprese aspiranti a riprendere al più presto la loro attività.

Appare degno di rilievo anche il fatto che gli organi governativi si dimostrano estremamente pronti per una azione di immediato intervento a sostegno delle popolazioni nelle forme di aiuto anche finanziario che il Parlamento ha disposto, e lo slancio col quale gli imprenditori hanno indubbiamente saputo corrispondere alle direttive governative con la contrattazione di mutui a medio termine per la ripresa delle attività economiche. Molto più lenti del previsto si sono dimostrati gli interventi dei corpi tecnici governativi per il ripristino delle opere pubbliche e delle infrastrutture. Conseguenza questa da un lato delle deficienze di personale troppo spesso lamentate da tutti coloro che conoscono l'efficienza dei corpi tecnici dello Stato e della mancata adesione del Parlamento alla richiesta governativa di accordare un compenso particolare per la redazione dei progetti e per la direzione dei lavori, trattandosi, indub-

biamente, di opere al di fuori dei compiti normali dei singoli funzionari, ma conseguenza altresì delle difficoltà normalmente impeditive di qualsiasi iniziativa sollecitata da parte degli organi dello Stato, per la inderogabilità delle forme prescritte dalla legge di contabilità generale, o dalle norme sulle opere pubbliche. Non va dimenticato però che valutare il bisogno di sussidi e concederli implica un lavoro molto minore di quello che è necessario per individuare le necessità di intervento per la ricostruzione di un'opera, per predisporre la progettazione e il computo del costo, affidare la gestione ad un'impresa, eccetera.

Occorrerebbe che si potesse, in periodi come quello che abbiamo attraversato, demandare ai capi responsabili della gestione tecnica poteri straordinari in modo che ogni vincolo burocratico potesse essere superato con un minimo di controllo reso però meno formale, ma più efficace ed incisivo.

Indubbiamente anche dalla situazione di ritardo nella esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 e dall'articolo 4 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, discende la possibilità di approvare lo storno di nove miliardi dallo stanziamento di cui all'articolo 1 del decreto e di un miliardo da quello di cui all'articolo 4.

Meno chiare sembrano le ragioni che militano a favore della riduzione di sette miliardi negli stanziamenti riguardanti l'agricoltura (un miliardo da quanto previsto per la zootecnica, sei miliardi per quel che riguarda gli interventi di cui all'articolo 25, lettera C, del decreto-legge n. 976 del 1966) ed infine di 500 mila lire all'anno (per il 1967 e il 1968) per i concorsi statali sull'ammortamento dei mutui agevolati d'esercizio.

La Commissione per l'agricoltura ha scritto, esprimendo il suo parere, queste precise parole in argomento: « La 8^a Commissione (*omissis*) è profondamente sorpresa nel constatare che la copertura del nuovo fabbisogno viene trovata riducendo le già insufficienti disponibilità dell'agricoltura. E ciò proprio nel momento in cui il programma economico nazionale annuncia la riduzione

degli squilibri settoriali e precisa che l'agricoltura dovrà nel corso del quinquennio 1966-70 migliorare i suoi investimenti e le sue posizioni ».

« La 8^a Commissione non può, quindi, accettare la riduzione di otto miliardi negli stanziamenti a favore della zootecnica, della bonifica e dei prestiti di esercizio delle aziende agricole e perciò unanime esprime parere contrario limitatamente agli articoli concernenti la copertura con fondi dell'agricoltura delle somme occorrenti per la concessione dei contributi previsti dal decreto-legge in esame ».

La Commissione finanze e tesoro comprende le apprensioni delle quali la Commissione 8^a si è fatta eco; deve però ricordare che in realtà la riduzione degli stanziamenti è stata effettuata là dove per il ritardo nell'esecuzione delle opere e nella presentazione o nella istruzione delle domande, i fondi stanziati per l'esercizio in corso si manifestavano eccessivi, onde non era necessario mantenere lo stanziamento. La Commissione ha fatto voti però, e li ripete, perchè il Governo si predisponga a reintegrare i fondi che oggi si riducono, dato che — segnatamente per il ripristino delle infrastrutture e il consolidamento del territorio — le necessità di intervento si manifestano col trascorrere del tempo sempre più gravi, mentre si presume che le domande per interventi per il ripristino delle aziende agricole non siano ancora tutte presentate, certo non sono tutte istruite.

Con queste osservazioni e questi intendimenti si propone che il Senato voti favorevolmente alla conversione in legge del decreto-legge in esame, con l'auspicio che possano presto esaurirsi in opere utili tutti gli stanziamenti disposti con la legge 18 novembre 1966, n. 976, per favorire le aziende agricole danneggiate; questo sarà il segno della possibilità, della necessità di ulteriori interventi efficaci nel campo dell'attività agricola di piccoli e grandi imprenditori, soli od associati da parte dello Stato.

TRABUCCHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, concernente ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966.